

Con la legge 449/97, con successivo decreto del marzo '98 e con le recenti norme sulla documentazione amministrativa sono state ampliate le agevolazioni fiscali per i disabili ed è stato reso più facile il loro utilizzo. Nei paragrafi seguenti sono espresse in dettaglio le istruzioni per utilizzare al meglio le agevolazioni previste.

QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI

In base al recente riordino della normativa, le principali agevolazioni sono:

- ▶ per i mezzi di locomozione (auto e motoveicoli):
 - la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta per l'acquisto
 - l'Iva agevolata al 4 per cento
 - l'esenzione dal bollo auto
 - l'esenzione dall'imposta di trascrizione al Pra
- ▶ per gli altri mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici:
 - la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta per l'acquisto
 - l'Iva agevolata al 4 per cento.

Le novità della Finanziaria 2000

Dal 1° gennaio 2000, ai mezzi necessari alla locomozione dei non vedenti, per i quali compete la detrazione d'imposta del 19% delle spese sostenute, vengono aggiunti i cani guida e gli autoveicoli aventi le caratteristiche che il ministro delle Finanze individuerà con successivo decreto. La stessa agevolazione è prevista per quanto riguarda i mezzi necessari per la locomozione delle persone sordomute. Sempre in favore dei non vedenti viene istituita la detrazione dall'Irpef, nella misura forfettaria di un milione di lire, delle spese sostenute per il mantenimento dei cani guida. Con la Finanziaria 2000 sono state inoltre previste agevolazioni Iva per l'assistenza ai disabili e ad altre categorie disagiate (v. prospetto a pag. 269).

LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO

1. Per quali veicoli

Le agevolazioni previste per il settore auto possono essere riferite ai seguenti veicoli:

- autovetture
- motocarrozette
- autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile.

Nella tabella n. 10 di pagina 108 sono riportate le caratteristiche che le varie categorie di veicoli devono possedere per fruire delle agevolazioni.

2. A quali condizioni

2.a - L'auto adattata

L'adattamento del veicolo è una preconditione necessaria per tutte le agevolazioni auto per disabili (Iva, Irpef, bollo auto e imposta di trascrizione al Pra). Si considera ad ogni effetto "adattata" anche l'auto *dotata di solo cambio automatico di serie*, purché questo sia prescritto dalla competente Commissione medica locale.

Gli adattamenti, che debbono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti, avvertendo che si tratta di indicazione esemplificativa:

- pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole-girevole atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzerelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- sportello scorrevole;
- altri adattamenti non elencati, purché vi sia collegamento funzionale con l'handicap.

2.b - La riduzione permanente delle capacità motorie

Per avere titolo alle agevolazioni auto (Iva, Irpef, bollo auto e imposta di trascrizione Pra) occorre che l'handicap comporti, come dice la legge, "ridotte o impedito capacità motorie permanenti".

Non è necessario che il disabile versi nella condizione di "particolare gravità" prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92 e che fruisca dell'assegno di accompagnamento. Quando la legge prescrive che si tratti di disabile accertato ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92, non si riferisce a quest'ultima ipotesi, ma alla definizione generale, contenuta nel comma 1 dello stesso articolo 3, secondo cui per disabile deve intendersi "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

La specificità richiesta ai fini dell'agevolazione fiscale è dunque solo nel carattere "motorio" che deve avere l'handicap. Per cui vi potrà essere diritto all'esenzione anche senza che sia accertata la necessità dell'intervento assistenziale "permanente", previsto per situazioni di particolare gravità.

Devono invece ritenersi esclusi da ogni agevolazione sulle auto i portatori di altre minorazioni che non possono essere considerate di tipo "motorio".

Il diritto all'esenzione, in presenza di handicap di tipo "motorio", deve considerarsi implicito quando l'invalidità (accertata dalla Commissione medica presso la ASL o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità) comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori. Per tutti gli altri casi, il riconoscimento dell'esenzione è subordinato al rilascio di una certificazione apposta da parte della Commissione medica presso la ASL competente. La certificazione deve attestare che il disabile è affetto da un handicap comportante "ridotte o impedito capacità motorie permanenti".

Per quanto riguarda la possibilità di autocertificare le proprie condizioni personali si veda il capitolo III e la modulistica in Appendice.

3. La detraibilità ai fini Irpef delle spese per l'acquisto di mezzi di locomozione

Spese di acquisto

Le spese riguardanti l'acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare, senza alcuna riduzione. Per mezzi di locomozione s'intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi, anche se prodotti in serie, ma adattati in funzione delle limitazioni dei disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti.

La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio e nei limiti di un importo di 35 milioni. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di 35 milioni, al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.

La detrazione spetta a tutti i disabili con ridotte o impedito capacità motorie a prescindere dal possesso di una qualsiasi patente di guida.

Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo.

Spese per riparazioni

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.

Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta per una sola volta nel corso del quadriennio.

4. Le agevolazioni Iva per il settore auto

È applicabile l'Iva al 4 per cento, anziché al 20 per cento:

- all'acquisto di autovetture, motocarrozette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, nuovi o usati, anche prodotti in serie, purché adattati prima dell'acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore), per la locomozione dei disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti. Per la definizione dei concetti di "auto adattata" e di "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" si vedano sopra gli appositi paragrafi 2.A (L'auto adattata) e 2.B (La riduzione permanente delle capacità motorie);
- alle prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica;
- agli acquisti di accessori e strumenti relativi alle prestazioni indicate nel precedente punto b).

L'aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni effettuate nei loro confronti). Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (benché adattati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.

Gli adattamenti eseguiti sul veicolo, inoltre, debbono risultare dalla carta di circolazione. Per i disabili che non sono in grado di guidare (o perché minorenni o perché portatori di handicap che non ne consente il conseguimento), non è necessario il possesso della patente speciale.

L'Iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni, salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato precedentemente cancellato dal Pra.

4.a - La documentazione

Per fruire dell'aliquota ridotta il disabile deve anticipatamente consegnare al venditore, ovvero all'impresa che effettua la prestazione, la seguente documentazione:

a) nell'acquisto di veicoli

- fotocopia della patente speciale (1)
 - certificato di invalidità ove sia indicato che l'invalidità comporta "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" (2)
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato (3)
 - se il disabile è fiscalmente a carico, fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta tale circostanza, ovvero autocertificazione rilasciata in tal senso.
- In Appendice è riportato il fac-simile (n. 26) di domanda, corredato dell'apposita formula di autocertificazione.

b) nelle prestazioni di servizi o nell'acquisto di accessori

- autodichiarazione, da parte di colui che beneficia dell'esenzione, dalla quale risulti che si tratta di invalidità comportante ridotte o impedito capacità motorie permanenti. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell'acquirente o del committente (ove ricorra questa ipotesi).
- Per un fac-simile di dichiarazione adatta a questa situazione si veda il modulo riportato in Appendice (n. 27).

4.b - Gli obblighi dell'impresa

L'impresa che vende veicoli, accessori e relativi strumenti, ovvero che effettua prestazioni di servizio con applicazione dell'aliquota agevolata, deve:

- emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l'annotazione che

(1) Questo documento non è richiesto quando il disabile non è in condizioni di conseguirlo. Qualora invece egli non possieda la patente speciale, pur potendola ottenere, deve consegnare al venditore copia della richiesta di rilascio della patente speciale, la quale dovrà essere conseguita entro un anno dalla data dell'acquisto, pena la perdita del beneficio.

(2) Vale quanto riportato più avanti, alla nota 2 dell'elenco dei documenti da presentare per l'esenzione del bollo auto.

(3) Nell'ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico.

si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97 (nella vendita di accessori o nelle prestazioni da parte di officine è sufficiente menzionare la legge 449/97). Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale;

- comunicare all'ufficio Iva (ovvero all'ufficio delle entrate, ove istituito) la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario. La comunicazione va eseguita nel solo caso di vendita di un veicolo ed entro il termine di trenta giorni dalla data della vendita o della importazione. Essa va effettuata nei confronti dell'ufficio territorialmente competente in ragione della residenza dell'acquirente.

5. L'esenzione permanente dal pagamento del bollo

L'esenzione dal pagamento del bollo auto (istituita a decorrere dal gennaio 1998) si applica ai veicoli indicati nel paragrafo 1, purché siano adattati in funzione delle ridotte capacità motorie permanenti del disabile, comprese le autovetture dotate solo di cambio automatico. Non sono previsti limiti di cilindrata, né di valore.

Per fruire dell'esenzione è sufficiente che vi siano entrambe queste condizioni:

- adattamento del veicolo
- minorazione di natura fisico-motoria del disabile.

Per la definizione dei concetti di "auto adattata" e di "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" si vedano gli appositi paragrafi 2.A e 2.B (*L'auto adattata* e *La riduzione permanente delle capacità motorie*).

L'esenzione spetta sia quando l'auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

Se il disabile possiede più veicoli adattati, l'esenzione spetta per un solo veicolo che potrà essere scelto dal disabile. La targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio delle entrate o Sezione staccata della Direzione regionale, al momento della presentazione della documentazione. Restano esclusi dall'esenzione gli autoveicoli, benché adattati al trasporto di disabili, che siano intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).

La documentazione che il disabile deve consegnare o spedire

Il disabile che ha fruito dell'esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata AR all'Ufficio delle entrate, se già istituito (o alla Sezione staccata della Direzione regionale competente), eventualmente utilizzando lo schema riportato in Appendice, i seguenti documenti:

- fotocopia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo è dotato di cambio automatico ovvero adattato in funzione della minorazione fisico-motoria
- fotocopia della patente di guida speciale (1)
- certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL, ai sensi dell'articolo 4 della legge 104/92, da cui risulta la riduzione (o l'impedimento) permanente delle capacità motorie (2)
- fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero autocertificazione in tal senso. Per quanto riguarda la possibilità di autocertificare le proprie condizioni personali si veda il capitolo III.

Per agevolare i contribuenti sono stati predisposti i moduli riportati in Appendice (n. 29 e 30, per auto intestata rispettivamente al disabile o a un suo familiare) di cui è possibile avvalersi, se compatibili con il caso concreto.

La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esen-

zione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza dall'agevolazione).

Le Direzioni regionali o gli Uffici delle entrate, all'atto dell'accettazione della richiesta, sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria i dati contenuti nella richiesta stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico). Gli uffici finanziari sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all'esenzione, sia dell'eventuale non accoglimento dell'istanza di esenzione.

In quest'ultimo caso, per tutte le richieste di esenzione fatte ma poi respinte dall'Ufficio, quando sussistevano "obiettive condizioni di incertezza" circa la spettanza del diritto, gli uffici finanziari dovranno comunicare all'interessato che questi potrà pagare il bollo auto e relativi interessi, senza applicazione di sanzioni, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione del diniego. Decorsi i 30 giorni scatterà l'applicazione delle sanzioni.

L'esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l'istanza e ad inviare nuovamente la documentazione.

Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l'auto viene venduta o perché viene ulteriormente trasformata per ridiventare un'auto "normale"), l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione (si veda il modulo n. 34 riportato in Appendice).

N.B. Non è necessario esporre sul parabrezza dell'auto alcun avviso circa il diritto alla esenzione dal bollo.

(1) Questo documento non è richiesto per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l'accompagnamento e la locomozione dei disabili.

(2) Questo certificato è necessario per patologie diverse da quelle che limitano l'uso degli arti inferiori. Ove invece si tratti di patologie relative agli arti inferiori (che limitano la deambulazione), non è necessario allegare l'apposito certificato della ASL, essendo sufficiente esibire la documentazione di riconoscimento dell'invalidità a suo tempo rilasciata da parte di Commissioni mediche pubbliche anche diverse da quelle previste dall'articolo 4 della legge n. 104/92 (di invalidità civile, per lavoro, di guerra, eccetera). Tale documentazione deve considerarsi sufficiente anche qualora in essa non sia riportata l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria. Nel caso in cui, invece, il disabile (con limitazioni della deambulazione) non sia più in possesso delle certificazioni effettivamente a suo tempo rilasciate in base a precedenti accertamenti sanitari da parte degli organi abilitati, potrà rendere dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio prevista dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Da questa dichiarazione è necessario far risultare che l'invalidità comporta "ridotte o impedito capacità motorie permanenti".

AUTOVETTURE

Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente

AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO

Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente

AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI

Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti per manomissione di speciali attrezzature relative a tale scopo

MOTOCARROZZETTE

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria

MOTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente

MOTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

6. L'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà

Parallelamente all'esenzione dal bollo auto, le auto e gli altri veicoli adattati alle limitazioni derivanti da handicap di tipo motorio sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al Pra in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Resta dovuto in questi casi solo il pagamento dell'imposta di bollo e degli emolumenti al Pra.

Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante un'auto usata.

Per quanto riguarda le condizioni per avere titolo all'agevolazione valgono le stesse regole indicate nei paragrafi 1 (*Per quali veicoli*), 2.A (*L'auto adattata*) e 2.B (*La riduzione permanente delle capacità motorie*). L'esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.

Per la richiesta di esenzione presso l'ufficio del Pra può essere utilizzato lo stesso modulo del bollo auto (allegati n. 29 e 30, in Appendice).

LE AGEVOLAZIONI PER GLI ALTRI MEZZI DI AUSILIO E PER I SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

1. La detrazione Irpef sull'intero importo, senza togliere le 250 mila lire

Oltre alle spese viste in precedenza sono ammesse alla detrazione del 19%, per l'intero ammontare, le spese sostenute per:

- trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (1);
- acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (2);
- trasformazione dell'ascensore per adattarlo al trasporto della carrozzella;
- sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della

legge n. 104/92. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem o un computer.

Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19 per cento le altre spese riguardanti i mezzi necessari:

- all'accompagnamento;
- alla deambulazione;
- al sollevamento,

dei disabili accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.

La documentazione da conservare

Ai fini della detrazione sono considerati disabili non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge 104/92, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera. Anche i grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978, e i soggetti ad essi equiparati, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4

(1) In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il trasporto, costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di lire 250.000.

(2) Si può fruire delle detrazioni su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 36 per cento.

della legge 104/92. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la *detrazione d'imposta* sia per le spese sanitarie *deducibili dal reddito complessivo* (v. righe 6 e 7 della tabella 11 "Sintesi delle agevolazioni") occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari.

In particolare:

- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura, ricevuta o quietanza non è rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo dovrà attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti

che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 104 del 1992 (si veda la nota 1 in calce al modulo).

2. L'aliquota Iva agevolata

2.a - L'aliquota agevolata per i mezzi di ausilio

Si applica l'aliquota Iva agevolata del 4% per i mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili. *Per l'individuazione dei beni soggetti ad aliquota del 4 per cento si veda la nota (8) della tabella 10.*

2.b - L'aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici

Si applica l'aliquota Iva agevolata al 4 per cento ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 104 del 1992.

Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche: sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati.

Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di soggetti limitati (o anche impediti) da menomazioni permanenti di natura *motoria, visiva, uditiva o del linguaggio* e per conseguire una delle seguenti finalità:

a) facilitare

- la comunicazione interpersonale
- l'elaborazione scritta o grafica
- il controllo dell'ambiente
- l'accesso all'informazione e alla cultura

b) assistere la riabilitazione.

2.c - La documentazione da consegnare per i sussidi tecnici e informatici

Per fruire dell'aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell'acquisto, la seguente documentazione:

1. specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;

2. certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

Per autocertificare le proprie condizioni personali si veda il paragrafo III.1. Per agevolare i contribuenti è stato predisposto il modulo n. 28 riportato in Appendice, il quale è però utilizzabile solo se le relative certificazioni e prescrizioni mediche sono state rilasciate in precedenza.

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E AUTOCERTIFICAZIONE

1. L'autocertificazione delle condizioni personali del disabile

Il riconoscimento di una riduzione o di un'esenzione fiscale comporta l'onere, per il disabile, di procurarsi una serie di documenti comprovanti la sua specifica condizione personale. La trafila per procurarsi questi documenti diventa talvolta lunga e defaticante: una vera barriera burocratica nei confronti dei disabili, soprattutto quando essi vengono costretti a ripetere più volte visite mediche al solo scopo di "duplicare" un certificato già rilasciato in precedenza dallo stesso o da altro organo medico di valutazione.

Una grossa opportunità di semplificazione, che agevola non poco le incombenze per i disabili, è data a questo riguardo dall'istituto dell'autocertificazione (v. Cap. II), di recente riformato con un apposito regolamento (Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1998, n. 403) e ulteriormente modificato con la legge collegata alla Finanziaria '99 (legge 23 dicembre 1998, n. 448).

In base a queste disposizioni, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni ed esenzioni fiscali possono essere "autocertificate" dal disabile stesso le condizioni personali che siano state attestate da un precedente certificato medico.

L'autocertificazione, infatti, deve consentire semplicemente di superare le difficoltà nel reperimento del documento (certificato medico in originale), inteso come "pezzo di carta". Non può viceversa consentire di

“dribblare” la visita medica e, in particolare, la valutazione dell’esatta patologia richiesta ai fini del beneficio, la cui qualificazione da un punto di vista medico resta perciò riservata alle strutture a ciò deputate dalla legge.

2. La possibilità di presentare la domanda rimanendo a casa

Poter presentare una domanda a un pubblico ufficio senza avere l’obbligo di spostarsi fisicamente da casa, costituisce una fondamentale semplificazione per il cittadino. Per il disabile, poi, evitare di recarsi presso uffici pubblici – dove, purtroppo, non è generalizzata l’istituzione di sportelli dedicati e percorsi privilegiati – assume un’importanza tutta particolare.

Fortunatamente, anche se non esistono ancora disposizioni particolari per i disabili, recenti norme di legge hanno enormemente facilitato, per la generalità dei cittadini, la possibilità di presentare domande e persino di sottoscrivere dichiarazioni sostitutive di atto notorio, senza l’obbligo della presenza fisica allo sportello dell’ufficio.

In particolare la legge 16 giugno 1998, n. 191, in vigore dal 6 luglio '98, ha consentito la presentazione di qualsiasi istanza amministrativa rivolta a un ufficio pubblico anziché personalmente allo sportello, con le seguenti modalità alternative:

- presentazione mediante terza persona incaricata dall’interessato che consegna all’impiegato addetto la domanda già sottoscritta dal richiedente (in tal caso è necessario allegare una fotocopia semplice di un documento di identità non scaduto appartenente all’interessato);

- presentazione della domanda sottoscritta e della fotocopia del documento di identità non scaduto, per via telematica;
- presentazione della domanda sottoscritta e della fotocopia del documento di identità non scaduto a mezzo raccomandata postale (modalità prevista implicitamente).

Queste regole valgono anche quando la domanda “incorpori” una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 4 della legge 15/68 (1).

Esse, inoltre, valgono quando questa dichiarazione sostitutiva è da ritenere semplicemente “collegata” a una domanda, anche se questa era stata presentata prima dell’autodichiarazione.

Riportiamo più avanti una tabella illustrativa delle varie modalità di presentazione consentite dalla legge.

Queste regole, tuttavia, non escludono che l’ufficio possa richiedere la presenza del disabile per l’accertamento definitivo dell’identità, in caso sorgano dubbi circa la riferibilità al disabile stesso delle istanze pervenute a suo nome.

Quando invece il disabile deve presentare separatamente un’autodichiarazione sostitutiva di atto notorio, si rende necessaria la sottoscrizione, previa identificazione, dinanzi al dipendente addetto dell’ufficio competente a ricevere l’autocertificazione (articolo 3, comma 1, D.P.R. 403/98).

3. L’autocertificazione da conservare o consegnare al rivenditore

Vi sono dei casi in cui il disabile è chiamato a predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, da un lato non è collegata a

una precedente istanza e dall’altro non va direttamente presentata a un ufficio pubblico, ma, ad esempio, consegnata al rivenditore del bene oggetto dell’agevolazione (che può essere il concessionario di auto o il rivenditore di un computer). In questi casi, il disabile è tenuto a recarsi presso l’Ufficio atti notori della più vicina circoscrizione comunale per l’autentica della firma, ai sensi dell’articolo 20 della legge 15/68, ed è dovuta l’imposta di bollo da lire 20.000 sull’autentica di firma.

4. Impossibilità o incapacità di sottoscrivere

L’impedimento a sottoscrivere da parte del disabile può essere dovuto a un problema fisico o ad incapacità di intendere e di volere.

Nel primo caso, la dichiarazione del disabile può essere raccolta verbalmente dal funzionario preposto dell’ufficio competente a ricevere la documentazione (senza bisogno di testimoni). Il pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del disabile, attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato indicando, di seguito alla dichiarazione, la causa dell’impedimento a sottoscrivere.

Nel caso invece di incapacità di intendere e di volere, le autodichiarazioni che la legge consente al disabile potranno essere sottoscritte, nei casi di incapacità assoluta, dal genitore esercente la potestà parentale, ovvero dal tutore; nei casi di inabilità relativa, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta congiuntamente dall’interessato e dal curatore che lo assiste.

Per i minori la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da un genitore esercente la potestà parentale.

(1) Per questo, nella modulistica esemplificativa allegata in Appendice la dichiarazione di “autocertificazione” resa ai sensi del citato articolo 4 è stata inserita nel contesto della stessa istanza amministrativa, in modo da non costringere il richiedente a recarsi fisicamente presso l’ufficio competente, per l’apposita e separata procedura di autenticazione della sottoscrizione che sarebbe altrimenti necessaria.

TAB. 11

SINTESI DELLE AGEVOLAZIONI PER I DISABILI (quadro riassuntivo)

Descrizione dell'agevolazione	Tipo di handicap (vedi nota 1)	Iva 4%	Detrazione integrate Irpef del 19%	Detrazione Irpef del 19% (per l'importo che eccede lire 250 mila)	Detrazione per intero dal reddito complessivo	Rigo su Mod. 730/2000
1 ■ Acquisto di auto o motoveicolo, nuovo o usato, già adattato (nei comandi di guida o nella carrozzeria), ovvero dotato solo di cambio automatico (per l'esenzione del bollo auto si veda la nota 3)	B	Sì (4)	Sì (5)	=====	=====	E3
2 ■ Prestazioni di servizio rese da officine per l'adattamento dei veicoli, anche usati, alla minorazione del disabile e acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni di adattamento	B	Sì	Sì	=====	=====	E3
3 ■ Spese per riparazioni eccedenti l'ordinaria manutenzione, riguardanti veicoli aventi le caratteristiche indicate a riga 1	B	NO	Sì	=====	=====	E3
4 ■ Spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, il sollevamento (quali ad esempio, trasporto in ambulanza del portatore di handicap, acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, acquisto di arti artificiali per la deambulazione, costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni, trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella)	A	(6)	Sì	=====	=====	E2
5 ■ Acquisto di sussidi tecnici e informatici (ad esempio: computer, fax, modem o altro sussidio telematico)	A	Sì (7)	Sì	=====	=====	E2
6 ■ Spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Si considerano di "assistenza specifica" le spese relative all'assistenza infermieristica e riabilitativa; al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona; al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; al personale con la qualifica di educatore professionale; al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale	A	=====	=====	=====	Sì	E20
7 ■ Spese mediche e paramediche di assistenza specifica sostenute in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero. In caso di retta pagata all'istituto, la deduzione spetta solo per le dette spese mediche e paramediche che debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto	A	=====	=====	=====	Sì	E20
8 ■ Spese mediche a seguito di ricovero di persona anziana (se disabile, si applica la precedente riga 7) in istituti di assistenza e ricovero (in caso di retta pagata all'istituto, la deduzione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e all'assistenza specifica, ma solo per le spese mediche, le quali debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto)	C	=====	=====	Sì	=====	E1
9 ■ Acquisto o affitto di protesi sanitarie (ad esempio: protesi dentarie e apparecchi ortodontici, comprese le dentiere e le capsule; occhi o cornee artificiali; occhiali da vista, lenti a contatto e relativo liquido; apparecchi auditivi, compresi modelli tascabili a filo e auricolare a occhiali; apparecchi ortopedici, comprese le cinture medico-chirurgiche, le scarpe e i tacchi ortopedici, fatti su misura; arti artificiali, stampelle, bastoni canadesi e simili; apparecchi da inserire nell'organismo, come stimolatori e protesi cardiache e simili), ovvero di attrezzature sanitarie (ad esempio: apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna)	C	(8)	=====	Sì	=====	E1
10 ■ Prestazioni chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; prestazioni rese da un medico generico; acquisto di medicinali; degenze o ricoveri collegati a operazioni chirurgiche, trapianto di organi. Se le spese di riga 9 e 10 sono state sostenute nell'ambito del servizio sanitario nazionale è detraibile l'importo del ticket pagato	C	=====	=====	Sì	=====	E1

NOTE ALLA TABELLA 11

1. TIPO DI HANDICAP:

A = Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile in senso generale, definito dalla legge come «colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione» (indipendentemente dalla circostanza che fruisca o meno dell'assegno di accompagnamento);

B = Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile affetto da patologie collegate alla deambulazione o comunque comportanti riduzione o impedimento permanente delle capacità MOTORIE, indipendentemente dalla circostanza che fruisca o meno dell'assegno di accompagnamento;

C = Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda indistintamente qualsiasi contribuente, a prescindere dalla condizione di disabile.

2. **FAMILIARE DEL DISABILE:** Le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo auto e imposta sui passaggi di proprietà) sono sempre fruibili anche da parte di un familiare del disabile (cioè: coniuge, fratelli, sorelle, suoceri, nuore e generi, adottanti, nonché figli e genitori, in mancanza dei quali subentrano i discendenti o ascendenti più prossimi), quando il disabile stesso sia da considerare a carico in quanto il proprio reddito personale complessivo, al lordo degli oneri deducibili, è non superiore a lire 5.500.000. Fanno parzialmente eccezione a questa regola le spese di riga 6 e 7, le quali sono deducibili dal reddito complessivo se sostenute per familiari rientranti nell'elencazione precedente anche quando questi non sono fiscalmente a carico. Per quanto riguarda l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata, nei casi in cui il beneficio è subordinato al fatto che la cessione o prestazione sia effettuata personalmente nei confronti del disabile (cioè per le agevolazioni di riga 1, 2 e 5) è stabilito, limitatamente alle agevolazioni auto, che il beneficiario dell'operazione può anche essere un familiare del disabile rispetto al quale il disabile stesso sia da considerare fiscalmente a carico.

3. **ESENZIONE BOLLO AUTO E TRASCRIZIONE AL PRA:** Per il possesso di motoveicoli o autoveicoli adattati (o dota-

ti di cambio automatico) spetta l'esenzione permanente dal pagamento del bollo auto. Il disabile deve essere affetto da minorazione di tipo fisico-motorio. L'agevolazione spetta senza limiti di valore, né di cilindrata dell'autoveicolo. Nel caso in cui il disabile possieda più auto adattate, l'esenzione spetta per una sola di esse, a scelta dell'interessato, che dovrà indicare nella comunicazione all'ufficio finanziario la sola targa del veicolo prescelto. L'esenzione dalle imposte di trascrizione per la registrazione al pubblico registro automobilistico spetta per l'acquisto di auto sia nuove che usate.

4. **AGEVOLAZIONI IVA 4% AUTO:** L'aliquota agevolata spetta per veicoli nuovi o usati, purché adattati prima dell'acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore), alla particolare minorazione di tipo motorio da cui è affetto il disabile. Non ci sono ai fini Iva limiti di valore, ma limiti di cilindrata (fino a 2000 cc, se a benzina, ovvero fino a 2500 cc, se con motore diesel). Si richiede il possesso della patente speciale (che potrà essere conseguita anche entro un anno dall'acquisto), salvo che il disabile sia non in condizioni di conseguirla (perché minore, o perché impedito dall'handicap stesso). L'agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiario risulti precedentemente cancellato dal Pra.

5. **DETRAZIONE IRPEF AUTO:** A differenza di quanto stabilito per l'Iva, non sono previsti limiti di cilindrata. La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni e nei limiti di un importo di 35 milioni. Si prescinde dal possesso di qualsiasi patente di guida. Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiario risulti precedentemente cancellato dal Pra. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquisito entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di 35 milioni, al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.

6. **CUMULO AGEVOLAZIONI IVA - IRPEF:** In linea di principio, la detraibilità integrale della spesa ai fini Irpef su questa riga coincide quasi sempre con l'applicabilità dell'ali-

quota agevolata del 4%. Per maggiore precisione, tuttavia, si veda ai fini Iva la nota (8) comprendente l'elenco dei beni assoggettati ad Iva del 4%.

7. **SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI:** Ai soli fini Iva, devono sussistere le seguenti condizioni: per sussidi tecnici e informatici s'intendono quelli costituiti da apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche (sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati), da utilizzare a beneficio di soggetti impediti (o anche limitati) da menomazioni **PERMANENTI** di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. I sussidi debbono avere la finalità di assistere la riabilitazione, ovvero di facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura.

8. **IVA AGEVOLATA:** Al di fuori dell'Iva agevolata sui veicoli e sui sussidi tecnici e informatici (già indicata in tabella) si elencano di seguito gli altri beni soggetti ad Iva agevolata del 4 per cento:

- protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale **PERMANENTI** (compresi pannolini per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alternativo, cuscini jericò e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, eccetera, ceduti per essere utilizzati da soggetti per i quali sussista apposita documentazione probatoria in ordine al carattere permanente della menomazione);
- apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche), oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili), oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità;
- poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala ed altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità **MOTORIE**;
- prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.

TAB. 12 QUANDO È POSSIBILE EVITARE LA PRESENZA ALLO SPORTELLO DEL DISABILE

Tipo di modulo o di richiesta (i numeri si riferiscono ai modelli riportati in Appendice)	Autentica della sottoscrizione (anche presso l'ufficio comunale)	Sottoscrizione del richiedente dinanzi all'addetto dell'ufficio competente per la pratica	Presentazione mediante terza persona che consegna il modulo già sottoscritto dall'interessato richiedente	Presentazione mediante raccomandata postale del modulo già sottoscritto dal richiedente
<p>26 Autocertificazione per l'Iva riguardante l'acquisto di auto nuova adattata</p> <p>28 Autocertificazione per l'Iva riguardante l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici</p>	Si	Non possibile	Non possibile	Non possibile
<p>29 30 Istanza per ottenere il riconoscimento dell'esenzione permanente dal bollo auto e dalle imposte di trascrizione al Pra, contenente l'autocertificazione prescritta</p> <p>31 Comunicazione della perdita dei requisiti per l'esenzione dal bollo auto</p>	Non richiesta	Consentita	Consentita (1)	Consentita (1)

(1) È necessario allegare una fotocopia, anche non autenticata, del documento di identità, in corso di validità, appartenente al richiedente.